

TAR Liguria, Sezione II - Sentenza 13/05/2004 n. 753
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

L'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno manifestato grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante. Rientra nella fattispecie il caso in cui l'amministrazione appaltante ha dovuto ricorrere, in occasione di un precedente rapporto di appalto con la società concorrente, alla procedura prevista dall'art. 119 del citato decreto che prevede la risoluzione del contratto qualora l'inadempimento permanga, nonostante la diffida e l'assegnazione di un termine posto dal direttore dei lavori all'appaltatore per la consegna dei lavori in ritardo. Non vi è dubbio che la norma in esame, nel considerare situazioni di reiterata inadempienza degli obblighi dell'appaltatore, formuli un'ipotesi di grave negligenza nell'esecuzione del contratto, che ben può essere accertata, in via amministrativa, oltre che giudiziaria, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Si tratta di comportamenti che non si riducono a semplici casi di scarsa diligenza, ma che si sostanziano in atteggiamenti gravemente colposi.